

N. 03761/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00788/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2011, proposto da: Consiglio Nazionale dei Geologi; Ordine dei Geologi del Lazio, Ordine dei Geologi della Campania, Ordine dei Geologi della Liguria, Ordine dei Geologi della Sicilia, Ordine dei Geologi della Toscana, Ordine dei Geologi dell'Abruzzo, Ordine dei Geologi del Piemonte, Ordine dei Geologi della Valle D'Aosta, Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna, Ordine dei Geologi della Calabria, Ordine dei Geologi della Sardegna, Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, Ordine dei Geologi del Veneto, Ordine dei Geologi della Puglia, Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, Ordine dei Geologi del Molise, Meghini Antonio, rappresentati e difesi dagli avv. Veronica Navarra, Otello Emanuele, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Nunziante - Magrone in Roma, piazza di Pietra, 26;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; Soc Tecno in Servizi di Ingegneria Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, via Cavour, 228/B;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ordine dei Geologi della Basilicata, rappresentato e difeso dagli avv. Veronica Navarra, Otello Emanuele, con domicilio eletto presso Gianmatteo Nunziante in Roma, piazza di Pietra, 26;
Iotti Alberto, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Narese, Fiore Pandolfi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

ad opponendum:
Anisig, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Corbyons, Mariano Protto, Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2; Soc Ig Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Abellonio, Mariano Protto, Claudio Vivani, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Alig, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Giuliano, con domicilio eletto presso Massimo Giuliano in Roma, via Sebino 32;

per l'annullamento

- della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 DPR n. 380/2001;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di Soc Tecno in Servizi di Ingegneria Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stata impugnata dal Consiglio nazionale dei Geologi e dagli Ordini dei Geologi indicati in epigrafe la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 7619 dell'8 settembre 2010, che ha indicato i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e la certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 3-11-2010.

In particolare sono contestate le disposizioni della circolare che, dando attuazione alla previsione dell'art. 59 comma 2 del d.p.r. n. 380 del 2001 (Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del

presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce), fanno riferimento alle indagini “geognostiche”.

Sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:

violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale; dell’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001; dell’art 9 del d.p.r. n. 204 del 2006; dell’art 17 della legge n. 400 del 1988; eccesso di potere nell’attuazione dell’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001 e dei paragrafi 6.2.1.2 e 6.2.2 del decreto ministeriale del 14-1-2008, norme tecniche sulle costruzioni; incompetenza;

violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge n. 112 del 1963 , dell’articolo 41 del d.p.r. n. 328 del 2001 e del capo VI p. 29 del decreto ministro della Giustizia del 18-11- 1971;

violazione e falsa applicazione degli articoli 102 e 106 del Trattato dell’Unione europea e dell’articolo 41 della Costituzione; delle direttive 89/106 e 2006/ 123; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; eccesso di potere per disapplicazione del d.m. n. 156 del 9-5-2003 in carenza di sufficiente motivazione; illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art 21 nonies della legge n. 241 del 1990; carenza ed erroneità dei presupposti di diritto; eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 e dell’allegato 1 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli allegati A del d.p. r. 34 del 2000 e del d.p.r. n. 207 del 2010; eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di diritto.

Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, e la società Tecno in Servizi di ingegneria contestando la fondatezza del ricorso

Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, l'Ordine dei Geologi della Basilicata e ed il dott. Alberto Iotti, ad opponendum la Associazione laboratori di ingegneria e geotecnica, la Ig s.r.l. e l'Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche .

All'udienza pubblica del 15-2-2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

E' stata contestata l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum del dott. Iotti, in quanto titolare di autonomo interesse ad impugnare. Tale eccezione sarebbe fondata perché è noto l'orientamento giurisprudenziale che considera inammissibile l'intervento ad adiuvandum di un soggetto legittimato ad impugnare, che costituisce una impugnazione tardiva (cfr di recente Consiglio Stato , sez. V, 08 marzo 2011 , n. 1445, per cui è inammissibile l'intervento adesivo spiegato in primo grado da parte di soggetto legittimato alla proposizione di ricorso autonomo in contrasto con la regola ermeneutica secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale).

Peraltro, nel caso di specie, poiché il dott. Iotti ha presentato autonomo ricorso avverso la circolare 7619 del 2010, si deve ritenere che possa intervenire anche in tale giudizio, non ostandovi alcuna questione relativa alla tardività della impugnazione avverso l'atto impugnato con il presente ricorso.

L'Avvocatura dello Stato fa proprie le eccezioni delle intervenienti ad opponendum circa la carenza di interesse del Consiglio nazionale dei geologi e dei relativi ordini professionali, che non avrebbe autonomo interesse ad impugnare , non incidendo la circolare immediatamente sulla disciplina della professione di geologo; sostiene, altresì, che il collegio professionale agirebbe comunque per interessi degli iscritti tra loro in conflitto e non a tutela della intera categoria,

potendo invece sussistere interessi contrapposti tra i geologi libero professionisti e quelli che fanno parte dei laboratori oggetto di autorizzazione ministeriale .

Tali eccezioni non possono essere accolte.

In primo luogo, l'interesse a ricorrere deve essere valutato in base a quanto dedotto nel ricorso e si assume a tutela della intera categoria professionale; inoltre, non si può negare l'interesse dell'ente esponentiale della categoria professionale (al quale sono necessariamente iscritti i liberi professionisti) a tutelare l'attività professionale degli iscritti e non le eventuali attività svolte da geologi dipendenti o titolari di società che gestiscono laboratori, attività che non rientrano nell'oggetto della tutela dell'ordine professionale.

La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che gli ordini professionali siano legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria, ed anche nell'ipotesi in cui possa ipotizzarsi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria, ma non anche quando detto conflitto lungi dall'essere virtuale ed ipotetico è assolutamente concreto(Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185; Consiglio Stato , sez. V, 18 dicembre 2009 , n. 8404). Quando, dunque, sia effettivamente riconoscibile nel provvedimento amministrativo una capacità lesiva di interessi unitari della categoria, l'Ente esponentiale della medesima è legittimato a far valere in giudizio anche ragioni ed interessi che non si riferiscano alle attribuzioni proprie dell'Ordine come soggetto (Cons. St., V, 1 ottobre 2001, n. 5193).

Si deve, poi, evidenziare che l'atto impugnato, pur denominato circolare, è un atto con rilevanza esterna, di natura normativa, rispetto alla quale sussiste quindi un interesse immediato e diretto alla impugnazione degli enti rappresentativi di una categoria professionale nei termini sopra indicati.

L'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, infatti, ha attribuito al Ministero delle infrastrutture il potere di dettare le norme per la disciplina delle autorizzazioni ai laboratori. Non può sussistere alcun dubbio circa la immediata impugnabilità di tali disposizioni. La disciplina emanata dal Ministero delle infrastrutture, anche se denominata circolare, ha la natura di atto normativo; disciplina, infatti, con rilevanza esterna l'attività dei laboratori, ai sensi dell'art 59 del d.p.r. 380 del 2001, e non contiene disposizioni indirizzate solo agli uffici della Amministrazione. Ne deriva che è immediatamente lesiva degli interessi della categoria professionale dei geologi nella parte in cui incide sulla attività di tale categoria professionale.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2000 prevede: “agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

- a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa ;
- b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche .

Il secondo comma attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri

laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

La lettera b) del comma 2 dell'art. 45, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214 del 22-12-2011 ha eliminato il parere consiglio superiore lavori pubblici che era previsto nel testo vigente al momento di emanazione dell'atto impugnato.

Il terzo comma afferma poi che l'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è considerata servizio di pubblica utilità.

La disciplina dell'art 59 riguarda i laboratori che effettuano sia attività relative a materiali da costruzione che prove geotecniche su terreni e rocce.

In primo luogo l'art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001 attribuisce al Ministero delle Infrastrutture, nel testo vigente al momento di adozione dell'atto impugnato, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, il potere di autorizzare con proprio decreto altri laboratori oltre quelli ufficiali indicati dal comma 1, ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Tale norme attribuisce ampia discrezionalità all'Amministrazione, ma l'ambito nel quale deve esercitarsi tale discrezionalità è quello delle prove geotecniche.

Il potere normativo secondario attribuito all'amministrazione, dall'art 59, appare, già dalle premesse della circolare, esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa.

Nelle premesse, infatti, si fa riferimento all'attuazione dell'art 59, alla vecchia disciplina della circolare 349 del 1999, al decreto interministeriale n. 156 del 9-5.2003, adottato ai sensi dell'art 9 comma 2 del d.p.r. n. 246 del 1993.

Tali norme sono relative alla disciplina delle prove geotecniche (circolare 349 del 1999) e dei materiali da costruzioni (decreto 156 del 2003) .

Come detto, l'art 59 comma 2, infatti, attribuisce al Ministero il potere di autorizzare altri laboratori, oltre a quelli ufficiali di cui al comma 1, ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

La circolare del 1999, che aveva disciplinato la materia prima di quella impugnata, è stata annullata da questo Tribunale (sent. n. 1422 del 2008), in quanto introduceva un regime concessorio in assenza di previsione legislativa, essendo precedente alla disposizione dell'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001 a cui si è inteso dare attuazione con la circolare ora impugnata; la circolare 349 specificava che il campo di applicazione era limitato alle prove in laboratorio su terreni, alle prove di laboratorio sulle rocce, alle prove in sito con specifica indicazione delle prove per le quali era richiesta la certificazione ufficiale : la parte II della circolare conteneva espressamente l'elenco delle prove per le quali era richiesta la certificazione ufficiale con riferimento alle prove di laboratorio sui terreni; indicava altresì le specifiche prove in sito (perforazioni, prelievo di campioni, prove di permeabilità, etc).Disciplinava altresì espressamente le attrezzature per lo svolgimento delle prove .

Infatti, l'articolo 1, relativo alle prove di laboratorio sui terreni, prevedeva espressamente: “i laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove geotecniche devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare tutte le prove geotecniche elencate nella parte II per i settori prescelti, ed essere dotati delle relative apparecchiature ed i macchinari indicati nella stessa parte II. Nell'istanza i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche ad altre prove geotecniche non comprese negli elenchi vigenti”.

La circolare 349 è stata annullata da questo Tribunale, con la sentenza n. 1422 del 2008, in quanto sottoponeva i laboratori ad un regime concessorio in mancanza di una espressa previsione normativa, non potendosi ritenere tale quella dell'art 59 del d.p.r. 380 del 2001, entrata in vigore successivamente.

La Circolare n. 7619 del 2010, impugnata con il presente ricorso si basa, altresì, sull'articolo 8 comma 6 del d.p.r. n. 246 del 1993, che prevede: “ restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 . L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce”.

La legge n. 1086 del 5-11-1971 riguarda la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e all'articolo 20 prevede : “agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano); il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma)”. Ai sensi del secondo comma: “ il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità”.

Tale norma è riprodotta integralmente nell'art 59 del d.p.r. 380 del 2001, con la estensione alle prove geotecniche sui terreni e rocce, in relazione alla previsione dell'art. 8 comma 6 del d.p.r. 246 del 1993, (regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione), che oltre all'art 59 del d.p.r. 380 del 2001, si deve ritenere la principale base normativa del regime autorizzatorio per i laboratori che effettuano prove geotecniche su terreni e rocce.

In questo quadro normativo, che prevede che le prove geotecniche siano effettuate da laboratori autorizzati, quadro normativo di cui si dà atto anche nelle premesse dell'atto impugnato, la circolare poi all'articolo 1, sempre con il riferimento all'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, prevede : “le autorizzazioni disciplinate dalla presente circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”.

E' evidente quindi, già rispetto al dato letterale, l'errato esercizio del potere normativo attribuito dalle disposizioni legislative.

Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati, eseguiti tramite prove di laboratorio, a cui la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni accosta anche le prove in situ con gli specifici macchinari ivi indicati, le indagini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica; anche tali indagini possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi.

Nelle premesse della circolare impugnata sembra giustificarsi la diversa disciplina con il riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni: “le stesse norme tecniche sulle costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità dei campioni di terreno prelevati ad alle prove in situ un ruolo imprescindibile nella fasi di progettazione, esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio. Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui è indispensabile che siano supportati da competenza, qualità ed obiettività e tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati, per i quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la competenza e la relativa responsabilità del prodotto”.

Però, anche le norme tecniche sulle costruzioni, approvate con D.M. del 14-1-2008, si riferiscono, alle indagini e prove geotecniche, prescrivendo che “ le

indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001". In particolare, poi al punto 6 disciplinano la progettazione geotecnica e al punto 6.2.2, affermano che le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.

Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.

La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell'art 59 del d.p.r. del 2001, dell'art 8 comma 6 del d.pr. 246 del 1993 e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in situ e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate.

La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica, ha appunto fatto riferimento al nesso tra l'art 59 e la disciplina delle NTC tutte relative alle indagini geotecniche: “ con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) è stato introdotto un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori

autorizzati di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l'autorizzazione dei laboratori all'effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell'edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze.”

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all'art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche.

Inoltre, la disciplina della circolare impugnata è assolutamente generica nella parte in cui si riferisce a “tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”, senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione.

E' assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici.

La disciplina delle indagini geognostiche si trova in altre norme, dettate ad altri fini, ma comunque caratterizzate, da una disciplina specifica in relazione anche al tipo di mezzi utilizzati per le indagini.

Il d.lgs. n. 163 del 2006, distingue il tipo di indagini, anche se in relazione alla nozione di appalti di lavori. Infatti, l'allegato 1 al d.lgs. n. 163 del 2006 (punto

45.12.) esclude ai fini della considerazione come appalti di lavori, dall'attività di trivellazione e perforazione, "le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche".

Il d.p.r. 34 del 2000, nell'identificare la categoria OS 21, che indica le opere strutturali speciali, si riferiva alle costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonché l'esecuzione di indagini geognostiche, comprendendo in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

Il d.p.r. 207 del 2010, regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006, ha, invece, introdotto espressamente la categoria OS 20-B, relativa alle indagini geognostiche, che non riguarda qualsiasi attività di studio del terreno, o qualsiasi attività di prospezione o prelievo ma solo " l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ", limitandone comunque la rilevanza come categoria di lavori solo quando vi sia l'uso di mezzi speciali.

E' evidente dunque che non qualsiasi l'attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato.

La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all'attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell'art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l'art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ.

La circostanza che poi che alcune analisi, anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l'uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato.

Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito (art 1.1).

L'accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.

In considerazione della complessità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)